

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Corte D'Appello di Milano

# **Sezione Lavoro**

# N. R.G. 168/2024

La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:

Dott. Roberto Vignati Presidente

Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera

Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Caroleo) n. 4452/2023 promossa da

# **Sindacato Intercategoriale COBAS**

rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Lorenzo Venini, Marco Guerini e Roberto Lamacchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Guariso, Neri, Venini e Guerini, in Milano, via Giulio Uberti n. 6,

- APPELLANTE -

# contro

### LGD società cooperativa

rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Ichino, Marco Lanzani e Filippo Bodo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Lanzani e Bodo, in Milano, via Borgogna n. 8,

ASSOLOGISTICA – Associazione Italiana delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali FEDERDISTRIBUZIONE - Federazione delle Associazioni delle Imprese e delle Organizzazioni associative della Distribuzione Moderna Organizzata

rappresentate e difese dagli avv.ti Pietro Ichino e Mara Russo, presso il cui studio in Milano, via Mascheroni n. 31, sono elettivamente domiciliate,

APPELLATE -

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti

## CONCLUSIONI

Appellante: "Voglia la Corte d'Appello,

in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 4452/2023, pubblicata il 21.12.2023, resa nel giudizio sub R.G. 9091/2021 dal Giudice del Lavoro dott. Caroleo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

in via pregiudiziale e/o preliminare,

a) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di LGD Società Cooperativa e comunque l'inammissibilità e/o la nullità del ricorso di primo grado e delle domande in esso svolte;

in subordine, nel merito,

b) rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui sopra.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, nonché con rimborso del contributo unificato versato".

Appellata LGD società cooperativa: "Voglia il Collegio adito, respinta ogni contraria eccezione ed istanza, previe tutte le declaratorie del caso,


#### **NEL MERITO:**

- respingere le domande avanzate dal Sindacato Intercategoriale Si Cobas con il ricorso in appello, per le ragioni indicate nella presente memoria e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, assolvere la Società appellata da ogni e qualsivoglia pretesa azionata con il ricorso in appello;
- a conferma della sentenza Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4452 del 21 dicembre 2023, estensore Giudice Dott. Caroleo, accertare l'illiceità del comportamento posto in essere dal Sindacato Intercategoriale Cobas con riferimento ai blocchi di cui è causa effettuati presso le piattaforme logistiche di Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo Martesana;
- comunque, condannare il Sindacato Intercategoriale Si Cobas al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizi".

<u>Appellate ASSOLOGISTICA e FEDERDISTRIBUZIONE:</u> "Piaccia a codesta ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, confermare la sentenza impugnata".

MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza pubblicata il 21 dicembre 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9091/2021 R.G. promossa da LGD società cooperativa contro il Sindacato Intercategoriale COBAS e con l'intervento volontario di ASSOLOGISTICA – Associazione Italiana delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali e di FEDERDISTRIBUZIONE – Federazione delle Associazioni delle Imprese e delle Organizzazioni associative della Distribuzione Moderna Organizzata, ha così deciso: "accerta l'illiceità del comportamento posto in essere dal Sindacato Intercategoriale COBAS con riferimento ai blocchi di causa effettuati presso le piattaforme logistiche di Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo Martesana; condanna il Sindacato Intercategoriale COBAS al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 259,00 ed euro 5.388,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014; compensa le spese di lite tra le parti intervenienti e la parte convenuta".



chiedendo al Tribunale di "accertare l'illiceità del comportamento posto in essere dai Resistenti con riferimento ai 18 blocchi, nonché ai successivi di cui al punto 77 della narrativa operati presso le piattaforme logistiche di Truccazzano,

Vimodrone e Pozzuolo Martesana. Accertare la sussistenza della giusta causa o, in via subordinata, del giustificato motivo soggettivo di ciascuno dei licenziamenti intimati da LGD nei confronti dei propri dipendenti odierni Resistenti, consistente nell'aver partecipato attivamente ai suddetti 18 blocchi. In ogni caso, accertare che il comportamento tenuto da LGD nei confronti del Sindacato Interconfederale Lavoratori Autorganizzati SI-COBAS è pienamente legittimo sia sul piano civile e penale, sia su quello più specificamente sindacale".

Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, il Sindacato Intercategoriale COBAS chiedeva, in via pregiudiziale e/o preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della ricorrente e comunque l'inammissibilità

e/o la nullità del ricorso e delle domande in esso svolte; in subordine, nel merito, di rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto.

In particolare:

- negava che lavoratori o rappresentanti del sindacato avessero bloccato fisicamente i varchi di accesso e di uscita delle piattaforme logistiche di causa impedendo il passaggio di persone e di mezzi;
- riferiva che gli scioperi si erano sempre svolti in modo pacifico, senza che fosse impedito ad alcun lavoratore di entrare in azienda o ad alcun mezzo di circolare;
- precisava che le uniche indicazioni che il S.I. COBAS aveva sempre impartito ai lavoratori in sciopero, tramite i propri delegati, erano state di mettere in atto un c.d. "picchettaggio persuasivo", ossia di posizionarsi presso i cancelli di ingresso dei magazzini di Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo Martesana, senza ostacolare in alcun modo l'ingresso e l'uscita di mezzi o persone, limitandosi invece a invitare o persuadere, senza violenza alcuna, i lavoratori e gli autisti ad aderire anch'essi alla protesta;
- negava che la circolazione dei mezzi fosse stata consentita unicamente grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Con atti di intervento volontario si costituivano in giudizio anche ASSOLOGISTICA e FEDERDISTRIBUZIONE, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte dalla cooperativa ricorrente.

In corso di causa LGD società cooperativa conciliava la controversia con e rinunciava alle domande svolte nei confronti degli altri lavoratori convenuti. Il giudice dichiarava la parziale estinzione del giudizio tra dette parti.

Istruita la causa con escussione di testimoni e acquisizione di documenti, con la sentenza che ha definito il giudizio il Tribunale, alla luce del compendio istruttorio raccolto, accertava che nel periodo di causa l'attività di protesta dei lavoratori si era effettivamente concretizzata in blocchi di mezzi e di persone e che la condotta doveva essere attribuita al Sindacato Intercategoriale COBAS, in considerazione della partecipazione ai blocchi da parte di suoi iscritti e del significativo contributo (organizzativo e decisionale) apportato dai suoi rappresentanti, in relazione ai quali il sindacato non aveva mai posto in essere specifiche azioni per opporsi o dissociarsi.

La pronuncia evidenzia che dai verbali e dalle annotazioni di servizio della Questura di Milano acquisiti in atti era emerso che:

- nel periodo di causa le piattaforme logistiche di Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo erano state interessate da attività di blocco poste in essere da alcuni lavoratori;
- le attività di blocco erano consistite nel bloccare fisicamente l'entrata/uscita carraia dei siti, impedendo il transito dei mezzi sia in

entrata che in uscita;

- in alcuni casi i manifestanti avevano anche collocato una rete di plastica arancione sul manto stradale con la chiara intenzione di impedire l'accesso e l'uscita ai mezzi pesanti (29 agosto 2021) o si erano seduti a terra, al centro della sede stradale, unendosi tra loro sottobraccio e opponendo resistenza verso la forza pubblica (5 e 8 settembre 2021, 29 ottobre 2021);
- lo stato di protesta era stato organizzato su iniziativa del S.I. COBAS;
- durante tutte le giornate di agitazione vi erano bandiere e striscioni riportanti la sigla sindacale "SI COBAS" e i manifestanti risultavano appartenenti alla sigla sindacale S.I. COBAS;
- erano sempre presenti *in loco* rappresentanti dell'organizzazione sindacale anzidetta (più frequentemente ) che partecipavano attivamente ai blocchi;
- in particolare, il rappresentante sindacale aveva avuto uno specifico ruolo di coordinamento dell'attività di protesta;
- in molte occasioni la circolazione dei mezzi in entrata e in uscita nelle piattaforme era stata ripristinata solo a fronte dell'intervento della polizia.

Alla luce delle risultanze dei richiamati atti della Questura di Milano (riscontrate dai documenti video prodotti dalla difesa attorea e da alcune deposizioni testimoniali), il giudice di prime cure ha concluso che le condotte accertate si erano tradotte nel c.d. blocco delle merci, consistente nell'impedire il transito delle merci da e per l'azienda agli ingressi dello stabilimento, da ritenersi estraneo all'ambito dell'esercizio del diritto di sciopero, in quanto lesivo del diritto del datore di lavoro di svolgere l'attività di impresa, con conseguente illeceità delle condotte stesse.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Sindacato Intercategoriale COBAS, affidandosi a sei motivi.

Preliminarmente evidenzia che sui medesimi fatti di causa si è già espresso il G.I.P. del Tribunale di Milano, che ha confermato la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., stante la "totale assenza di violenze di alcun genere da parte dei dimostranti" (ordinanza di archiviazione del Tribunale di Milano del 17 ottobre 2023 RG GIP 15654/22).

Ciò premesso, con il primo motivo parte appellante critica la sentenza per aver disatteso l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire in capo a LGD società cooperativa.

Si duole che, nella considerazione della sussistenza dell'interesse ad agire, il giudice di primo grado abbia valutato la sola attualità o potenzialità degli effetti lesivi, sorvolando, invece, sulle contestazioni relative all'improponibilità per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano però "elementi frazionistici della fattispecie

costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato".

Evidenzia che nel ricorso introduttivo del giudizio LGD società cooperativa aveva domandato solo l'accertamento dell'illegittimità della condotta del S.I. COBAS, quale elemento costitutivo di un diritto al risarcimento del danno che, tuttavia, non veniva fatto valere, né provato.

Siffatta operazione – si deduce - è censurata dalla giurisprudenza di legittimità, che nega la sussistenza dell'interesse ad agire per il mero accertamento dei presupposti del diritto al risarcimento del danno senza che sia proposta, al contempo, una domanda di condanna o quantomeno di accertamento del diritto -appunto- al risarcimento del danno.

Con il secondo motivo parte appellante denuncia erroneità della sentenza per aver disatteso, senza neppure motivare sul punto, l'eccezione di nullità formulata dal sindacato.

Ripropone l'eccezione deducendo, a sostegno della stessa, che nel ricorso introduttivo la cooperativa aveva descritto fatti complessi che si erano svolti nell'arco di alcuni mesi in un polo logistico e in altre sedi e che avevano coinvolto decine di lavoratori e numerosi altri soggetti (altri dipendenti estranei al giudizio, funzionari pubblici, sindacalisti, ecc.), per poi chiedere al Tribunale di accertare la "illiceità" della condotta dell'organizzazione sindacale e la "legittimità" ("sia sul piano civile e penale, sia su quello specificamente sindacale") del proprio comportamento, senza individuare alcuna norma ipoteticamente violata e senza chiarire con riferimento a quali specifici fatti si invochi la richiesta censura.

Osserva che non è ammissibile chiedere al giudice (in assenza della specifica individuazione di fatti imputabili all'una o all'altra persona fisica, dell'individuazione della ragione per la quale tali condotte dovrebbero essere riconducibili al sindacato, dell'indicazione di norme in forza delle quali le condotte medesime sarebbero illegittime, dell'individuazione di quale sarebbe la responsabilità riconducibile all'ente convenuto) una pronuncia di generica "illiceità" di non meglio identificati comportamenti attribuiti all'organizzazione sindacale.

Per altro verso, il giudice del lavoro non può essere chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una condotta sotto il profilo penale e neppure – come preteso dalla cooperativa – sotto il profilo sindacale, essendo quest'ultima una valutazione squisitamente politica, avulsa dall'ordinamento giuridico.

Ed infatti, nell'ottica del gravame, anche la sentenza di prime cure risulta vaga e dal contenuto indefinito, posto che si limita ad affermare genericamente una "illiceità del comportamento posto in essere dal Sindacato Intercategoriale COBAS con riferimento ai blocchi di causa effettuati presso le piattaforme logistiche di Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo Martesana", senza tuttavia specificare quale sia la

norma violata, quale il comportamento "illecito" posto in essere dal sindacato, cosa si intenda con "blocchi di causa".

Tale genericità, ad avviso dell'appellante, finisce per integrare anche un vizio di ultrapetizione.

Con il terzo motivo lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti di causa ed erroneità dell'ordinanza del 30 marzo 2023 che ha ammesso la produzione, da parte di LGD società cooperativa, dei verbali di polizia, nonché vizio di ultrapetizione.

Censura la decisone del primo giudice, assunta con ordinanza del 30 marzo 2023, di ammettere i verbali di polizia (poi posti a fondamento della sentenza), i quali, tra l'altro, da un lato riguardavano giorni ed episodi del tutto estranei al giudizio, dall'altro, anche con riferimento alle giornate dedotte in ricorso, riportavano comunque circostanze nuove, ulteriori, mai allegate dalla cooperativa.

Ribadisce che il ricorso di primo grado era affetto da un'assoluta genericità, non essendo stati specificati né i giorni esatti dei "blocchi", né gli orari in cui si sarebbero svolti, né le modalità precise con cui sarebbero avvenuti, né il ruolo che avrebbe avuto il sindacato.

A tale genericità controparte aveva tentato di sopperire con la produzione in giudizio dei predetti verbali di polizia, tanto che il giudice aveva poi riportato in sentenza numerose circostanze mai dedotte in ricorso (in particolare il numero dei mezzi asseritamente "bloccati"; l'asserito sit-in al centro della sede stradale in data 5 e 8 settembre 2021; gli asseriti blocchi in data 8 e 14 settembre 2021; le varie attività asseritamente poste in essere da

Tuttavia – deduce parte appellante – è evidente come una produzione documentale in corso di causa non possa certo sopperire alle carenze di allegazione, né ampliare l'oggetto di indagine del giudice.

Sottolinea che l'oggetto del giudizio, secondo quanto dedotto da LGD società cooperativa nel proprio ricorso, dovrebbe in ogni caso essere limitato ai giorni di asserito "blocco" ivi indicati, vale a dire i giorni 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 agosto; 2, 3, 4, 5, 6 settembre; 15, 17, 19, 22, 28 ottobre; 2, 11 novembre 2021.

Ciò posto, ritiene che la pronuncia del giudice sia affetta da plurimi vizi, poiché:

- ha accolto integralmente la domanda attorea senza che sussistesse alcuna prova di "blocchi" nelle giornate del 19, 25, 26, 28 agosto, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 28, 29 ottobre e 2, 11 novembre 2021;
- ha dichiarato l'illiceità del comportamento del sindacato anche con riferimento a giornate (8 e 14 settembre 2021) rispetto alle quali non era stata svolta alcuna domanda (incorrendo dunque in un vizio di ultrapetizione).

In ordine alle risultanze istruttorie ribadisce come il giudice abbia fatto riferimento alle testimonianze assunte al solo fine di corroborare il contenuto dei verbali di polizia ed evidenzia come la sola istruttoria orale non sarebbe stata senz'altro sufficiente ad assolvere l'onere della prova a carico di parte ricorrente, in quanto nessuno dei testi escussi aveva fornito informazioni precise sui fatti di causa.

Osserva, al riguardo, che il teste era da considerarsi inattendibile, dal momento che nel 2021 si occupava delle relazioni sindacali per conto di LGD (e quindi coinvolto in prima persona nelle tensioni sindacali di quel periodo); il teste aveva reso dichiarazioni del tutto generiche; il teste non era riuscito ad indicare giorni, orari o soggetti precisi.

Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha attribuito la condotta di blocchi di persone e merci al S.I. COBAS.

Ad avviso di parte appellante non è dato comprendere quale sia la responsabilità addebitata al sindacato (se di natura oggettiva, soggettiva, commissiva o omissiva), né quale sia la norma da cui discenderebbe tale responsabilità, sicché non è chiaro a quale titolo il giudice di prime cure ritiene che il sindacato debba essere ritenuto responsabile.

Deduce che nessuna responsabilità può gravare sulle associazioni sindacali per i comportamenti posti in essere dai propri iscritti, pena l'introduzione nell'ordinamento di un'ipotesi di responsabilità oggettiva non prevista da alcuna norma e dalle conseguenze abnormi, che rischierebbe di paralizzare l'intera attività sindacale.

Evidenzia altresì che, nel caso concreto, dalle testimonianze assunte e dagli stessi verbali di polizia emerge come fossero direttamente i lavoratori a decidere tempi e modalità della protesta, mentre i rappresentanti sindacali svolgevano solo un'attività di mediazione con l'azienda e le forze dell'ordine.

Conclude che, quand'anche una qualche responsabilità dovesse essere imputata al sindacato, ciò non potrebbe comunque valere per tutte le giornate di asserito "blocco" indicate da LGD nel proprio ricorso, atteso che, come emerso dalle deposizioni testimoniali, i rappresentanti sindacali – seppure non vi fossero tenuti - si erano addirittura adoperati per far allontanare i lavoratori dai cancelli.

Con il quinto motivo lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illecite le condotte asseritamente poste in essere dai lavoratori.

Asserisce che il blocco alle merci, costituendo una forma di agitazione sindacale riconducibile al diritto di sciopero tutelato dall'art. 40 Cost., è legittimo quando venga attuato con modalità lecite.

Al riguardo sottolinea la natura pacifica delle proteste oggetto di causa, confermata dall'ordinanza di archiviazione del 16 ottobre 2023 del G.I.P. presso il Tribunale di Milano, che ha altresì ritenuto le condotte in parola pienamente legittime

e penalmente scriminate in quanto realizzate nell'esercizio legittimo del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito.

Premesso che lo scopo principale di qualsiasi agitazione sindacale è quello di creare un danno economico all'azienda, richiama la distinzione dottrinale, fatta propria dalla giurisprudenza, secondo cui lo sciopero deve considerarsi lecito qualora comporti un danno alla produzione (ossia determini l'impossibilità temporanea di ottenere un risultato produttivo) e illecito qualora comporti un danno alla produttività (ossia qualora pregiudichi irreparabilmente la capacità di produrre dell'azienda, ad esempio danneggiando i macchinari di lavoro).

Nel caso di specie, LGD società cooperativa non aveva subìto alcun danno alla produttività e, infatti, non aveva dedotto (dal momento che non sussisteva) alcun danno ulteriore e diverso rispetto a quello normalmente arrecato all'impresa dall'astensione collettiva dal lavoro dei dipendenti.

Conclude, pertanto, nel senso che il danno asseritamente subìto da LGD società cooperativa per il blocco dell'attività produttiva, in quanto fisiologicamente connaturato all'attività di sciopero, non potrebbe in ogni caso ritenersi un danno ingiusto.

Dichiara di non condividere quanto statuito dal primo giudice in ordine all'impossibilità di considerare i "blocchi" oggetto di causa "come una forma di sciopero essendo costituito da comportamenti positivi": sul punto ribadisce che sicuramente si ha uno sciopero in presenza di un'astensione collettiva dal lavoro, ma ciò non preclude che possano essere realizzate, in contemporanea con lo sciopero, anche condotte "positive" - quali manifestazioni, picchettaggi persuasivi, volantinaggi, etc. - strumentali all'esercizio del diritto di sciopero, in quanto strettamente connesse e collegate, da un punto di vista funzionale, allo sciopero medesimo.

Secondo la tesi di parte appellante, questo sarebbe accaduto anche nel caso di specie: le manifestazioni all'esterno dello stabilimento erano sussidiariamente correlate allo sciopero in atto, con la conseguenza che gli eventuali illeciti commessi in occasione dello sciopero devono essere considerati scriminati alla luce di quanto previsto dagli artt. 39 e 40 della Costituzione e dall'art. 51 c.p..

Tali conclusioni – deduce infine l'appellante - non muterebbero neppure se si volesse effettuare un bilanciamento tra gli interessi in gioco: posto, infatti, che nel caso di specie non vi è stata alcuna violenza o minaccia, gli unici interessi da bilanciare risultano, da un lato, i diritti costituzionalmente tutelati di sciopero e libera attività sindacale, dall'altro, quello dell'azienda a non subire pregiudizi all'attività produttiva, in relazione al quale assume rilievo la citata distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività, con la precisazione che, nel caso di specie, LGD società cooperativa non ha subito alcun danno alla produttività.

Con il sesto ed ultimo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha condannato il sindacato al pagamento delle spese di lite.

Ravvisa una pluralità di elementi che avrebbero dovuto condurre quanto meno alla compensazione delle spese tra le parti, segnatamente: l'esistenza di una pronuncia di segno diametralmente opposto del G.I.P. di Milano sui medesimi fatti di causa; la ritenuta inammissibilità dell'ulteriore domanda svolta da LGD ("accertare che il comportamento tenuto da LGD nei confronti del Sindacato Interconfederale Lavoratori Autorganizzati Si-Cobas è pienamente legittimo sia sul piano civile e penale, sia su quello più specificamente sindacale"), sulla quale il giudice aveva ritenuto di non potersi pronunciare; la natura delle parti (da un lato un'organizzazione sindacale finanziata attraverso il solo contributo dei propri iscritti; dall'altro lato una società cooperativa che conta centinaia di dipendenti); la natura della controversia, promossa al solo fine di ottenere un accertamento sulla liceità o meno di talune condotte.

Sulla base dei motivi suesposti l'appellante Sindacato Intercategoriale COBAS ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Tutte le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 22 maggio 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

Ritiene in Collegio, in ossequio al principio processuale della ragione più liquida, che non occorra pronunciarsi sulle eccezioni di difetto di interesse ad agire e di nullità del ricorso introduttivo (oggetto dei primi due motivi di gravame), essendo le domande di LGD società cooperativa infondate nel merito.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass., 11 maggio 2018 n. 11458; in termini cfr. Cass., SS.UU., 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 28 maggio 2014 n. 12002).

Tanto premesso, possono essere esaminati congiuntamente il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame, per ragioni di connessione logica e giuridica.

Si reputano corrette le osservazioni di parte appellante in ordine al perimetro dei fatti oggetto di controversia: secondo quanto allegato dalla cooperativa nel ricorso introduttivo del giudizio, i giorni in cui si sarebbero verificati blocchi di merci e di persone sono i giorni 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 agosto; 2, 3, 4, 5, 6 settembre (cfr. paragrafi 29 e 30, pagg. 10 e 11 del ricorso ex art. 414 c.p.c.); 15, 17, 19, 22, 28 ottobre; 2, 11 novembre 2021 (cfr. paragrafo 77, pagg. 19 e 20 del ricorso ex art. 414 c.p.c.).

Così delimitato l'oggetto del contendere, è ravvisabile il denunciato vizio di ultrapetizione laddove il giudice di primo grado ha esteso l'accertamento e la pronuncia ai giorni 8 e 14 settembre 2021, pur in mancanza di allegazioni e domande di parte sul punto.

Tanto premesso, in ordine all'accertamento dei fatti allegati da parte ricorrente a fondamento della domanda, il Tribunale, con ordinanza istruttoria in data 30 marzo 2023, a modifica della precedente ordinanza in data 3 dicembre 2022, ha ammesso la produzione documentale dei verbali di polizia afferenti al periodo dal 19 agosto 2021 al 14 settembre 2021 (che ha ritenuto acquisibili anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) e ha dichiarato inammissibile l'ulteriore documentazione offerta da LGD società cooperativa e da ASSOLOGISTICA, di cui alle note di data 29 aprile 2022, 23 settembre 2022 e 28 novembre 2022.

L'acquisizione dei verbali, annotazioni e relazioni di servizio della Questura di Milano di cui all'ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2023 resiste alle censure mosse da parte appellante, atteso che, come osservato dal giudice di prime cure, gli interventi di polizia attestati dai verbali erano stati dedotti in ricorso e, pertanto, i verbali e le annotazioni in parola costituiscono prove documentali relative a fatti allegati dalle parti e oggetto del contraddittorio.

La documentazione in esame si è resa disponibile per le parti solo a seguito della conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica, intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio, sicché la relativa produzione in corso di causa appare tempestiva.

Peraltro, detta documentazione poteva essere acquisita anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

I verbali in parola sono stati prodotti da LGD società cooperativa in data 5 maggio 2023 sub doc. 46 del relativo fascicolo di primo grado: dal momento che la produzione è stata già autorizzata dal Tribunale, risulta superflua la richiesta "di produzione dei verbali redatti dai funzionari di Pubblica Sicurezza prodotti sub doc. 46", reiterata dalla cooperativa nella propria memoria di costituzione in grado d'appello.

Deve essere, invece, respinta la richiesta, parimenti formulata dalla cooperativa nelle conclusioni istruttorie della memoria di costituzione ex art. 436

c.p.c., di acquisizione "degli altri documenti prodotti con note del 29 aprile 2022, 23 settembre 2022 e 28 novembre 2022", trattandosi di documentazione irrilevante ai fini del decidere, costituita per una parte da annotazioni di polizia relative ad episodi successivi ai fatti di causa (ed anche all'instaurazione del giudizio) e, per la restante parte, da articoli di stampa attinenti a vicende relative alle piattaforme logistiche di Piacenza e di Bologna, del tutto estranee all'oggetto della presente controversia.

Così delimitato il compendio documentale utilizzabile, si osserva che, rispetto all'insieme delle giornate indicate da LGD società cooperativa nel proprio ricorso come interessate dal c.d. blocco delle merci, i verbali e le annotazioni di servizio della Questura di Milano ritualmente acquisiti agli atti (come detto allegati *sub* doc. 46 fascicolo LGD e richiamati sinteticamente nella tabella sinottica alle pagine 15-27 della memoria di costituzione della cooperativa in grado di appello) riguardano i giorni 19, 20, 22, 23, 29 agosto e 2, 3, 4, 5, 6 settembre 2021.

Verbali e annotazioni di polizia in atti nulla riferiscono in ordine ai restanti giorni indicati nel ricorso introduttivo come interessati da "blocchi", ossia i giorni 25, 26, 28 agosto; 15, 16, 17, 18, 19, 22, 28, 29 ottobre; 2 e 11 novembre 2021.

Neppure dalle testimonianze assunte dal Tribunale si traggono elementi a comprova dell'asserito blocco dei varchi nelle giornate da ultimo indicate: i testi escussi hanno riferito genericamente di fatti occorsi tra agosto e settembre 2021, senza alcun cenno ai successivi mesi di ottobre e novembre e senza specifici riferimenti ai giorni 25, 26, 28 agosto 2021.

Ciò premesso, dai verbali, dalle relazioni di servizio e dalle annotazioni della Questura di Milano acquisiti agli atti emerge, in sintesi, che nei giorni 19, 20, 22, 23, 29 agosto e 2, 3, 4, 5, 6 settembre vi sono state proteste sindacali presso il polo logistico "AKNO Business Park" di Truccazzano, ove si trovano i magazzini adibiti alla conservazione e allo smistamento dei prodotti freschi e deperibili dell'impresa Unes, committente dell'impresa di distribuzione Brivio & Viganò, che a sua volta si avvale dei servizi della cooperativa LGD.

Le proteste, che hanno convolto i lavoratori della cooperativa LGD, si inserivano in un quadro di rivendicazioni di natura salariale, attinenti al riconoscimento di indennità e a lamentati errori di contabilizzazione in busta paga delle spettanze dei lavoratori.

Nel corso delle proteste sono state poste in essere attività di cosiddetto "picchettaggio" attraverso presidi di lavoratori situati agli ingressi del polo logistico, i quali hanno anche occupato i varchi di accesso, ostacolando, con la propria presenza fisica, il regolare transito degli automezzi in ingresso e in uscita.

La protesta è stata organizzata dal Sindacato Intercategoriale COBAS, i cui delegati (in particolare il rappresentante sindacale erano presenti in occasione dei presidi tenutisi nelle giornate di cui si controverte. Il coinvolgimento della sigla sindacale è confermato dal fatto che i manifestanti esponevano bandiere e

vessilli del sindacato (come emerge anche dalle fotografie allegate alle annotazioni di polizia) e che il rappresentante sindacale in più occasioni interloquì con i funzionari di pubblica sicurezza presenti sul posto e con i delegati aziendali, facendo da tramite tra costoro e i lavoratori manifestanti, dei quali era portavoce e con i quali decideva le forme di protesta da adottare.

Le circostanze di cui sopra trovano conferma nell'istruttoria testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, da cui emerge l'indubbio ruolo rivestito dal sindacato appellante nell'organizzazione della protesta ed il fatto che questa abbia comportato, in alcune occasioni, l'occupazione degli ingressi da parte dei manifestanti (cfr. in particolare deposizione del teste \_\_\_\_\_\_, all'epoca dei fatti dipendente della cooperativa LGD: "Lo sciopero è stato organizzato da noi lavoratori di LGD che avevamo problemi con la società. Quelli del Sindacato Cobas ci hanno aiutato a organizzarlo perché sanno leggere e parlare italiano. [...] ADR: Tutte le decisioni (su dove posizionarsi, sulle modalità) venivano prese prima da noi lavoratori di LGD, non dal Sindacato. Noi decidevamo votando tra di noi e facendo le proposte. Durante aueste assemblee c'erano anche rappresentanti del SI-COBAS che ci davano una mano organizzativa, suggerendoci le cose migliori da fare per lo sciopero. Quelli del Sindacato ci dicevano che non si potevano bloccare i cancelli. ADR: lo all'epoca dei fatti ero iscritto al SI-COBAS. [...] ci sono stati momenti di tensione con i camionisti e allora aualche volta abbiamo bloccato i camion che volevano entrare o uscire. Ricordo che effettivamente abbiamo bloccato qualche camion, ma solo per un po' di tempo; poi li facevamo entrare/uscire. Posso quindi dire che è capitato talvolta che qualcuno di noi si mettesse ai cancelli a bloccare").

Così ricostruiti sinteticamente i fatti, si osserva che tali fatti sono stati oggetto anche di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il reato di violenza privata *ex* art. 610 c.p., conclusosi con l'archiviazione disposta dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 17 ottobre 2023 (cfr. richiesta di archiviazione del P.M. ed ordinanza di archiviazione del G.I.P., allegate *sub* docc. 49 e 50 fascicolo LGD).

L'ordinanza di archiviazione evidenzia quanto segue: "la semplice presenza di un picchietto di molte persone finalizzato ad ostacolare gli automezzi in entrata o in uscita dallo stabilimento industriale, non connotata da elementi fattuali che consentano di rintracciare specifici e individuali condotte di violenza o minaccia da parte di un determinato soggetto, non può integrare da sola una condotta penalmente rilevante in quanto si tradurrebbe in uno strumento di repressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero e, in ultima analisi, in una misura antidemocratica.

Sul punto è quindi condivisibile l'argomentazione del Pubblico Ministero, secondo la quale l'evento costrittivo descritto dall'art. 610 c.p.c., integrato dall'impedimento del passaggio degli autotrasportatori attraverso i cancelli dello stabilimento produttivo a opera dei partecipanti ai picchetti, non è da solo sufficiente ai

fini della sussistenza del delitto di violenza privata, dovendosi altresì accertare se la costrizione ai danni degli altri lavoratori fosse stata in concreto posta in essere mediante condotte qualificabili in termini di violenza o minaccia; nel caso del picchettaggio, invero, quale strumento di estrinsecazione del diritto di sciopero, ricorre la necessità di bilanciare la tutela di contrapposti beni giuridici, tutti di rilievo costituzionale: da un lato, il diritto di sciopero sancito dall'art. 40 della Costituzione, esercitabile solo in forma collettiva, dall'altro i diritti individuale tutelati dall'art. 610 c.p.

Qualora la condotta si sia estrinsecata nella semplice ostruzione dei cancelli dello stabilimento operata dai manifestanti con la propria presenza fisica, senza che siano state attuate condotte violente nei confronti delle cose o delle persone, la condotta prevista e punita dall'art. 610 c.p. è da ricondursi ad un esercizio legittimo del diritto di cui all'art. 40 Cost., motivato da reali e concrete pretese sindacali, la cui fondatezza non deve essere esaminata in questa sede.

In particolare, qualora i manifestanti si siano limitati ad assumere un atteggiamento statico di opposizione nel corso delle manifestazioni, impedendo l'ingresso nello stabilimento agli automezzi e serbando un comportamento meramente "ostruzionistico", si tratta di una condotta nella quale non è possibile rinvenire gli estremi di una condotta violenta penalmente rilevante".

Così tracciate le coordinate ermeneutiche alla luce delle quali devono essere esaminate le condotte, il G.I.P. ha escluso che in relazione ai fatti occorsi sia prospettabile "una ragionevole previsione di condanna per il delitto di violenza privata, che si configura solo nei casi in cui il costringimento si sia effettivamente estrinsecato in condotte violente o minacciose".

E ciò proprio per l'assenza di condotte violente o minacciose da parte dei lavoratori e dei sindacalisti che hanno preso parte alle proteste, sfociate in condotte meramente ostruzionistiche, che non hanno oltrepassato la mera resistenza passiva.

Anche il Pubblico Ministero, nella propria richiesta di archiviazione, ha evidenziato "la totale assenza di violenze di alcun genere da parte dei dimostranti, come riferito dalle Forze dell'Ordine presenti costantemente sul posto", nonché il fatto che, in occasione degli sgomberi disposti dai funzionari di Pubblica Sicurezza presenti sul posto, non si erano verificate "opposizioni o resistenze da parte dei manifestanti, come riferito dagli operanti di polizia nelle proprie relazioni e annotazioni di servizio" e che, in sintesi, "non sono stati messi concretamente in pericolo, né tanto meno lesi, i beni rientranti nell'alveo della vita e dell'incolumità fisica delle controparte".

Il Collegio condivide le conclusioni dell'autorità giudiziaria penale in ordine all'assenza, nel caso di specie, degli estremi del reato di violenza privata *ex* art. 610 c.p..

Ferma l'irrilevanza penale dei fatti accertati, si ritiene che tali fatti non configurino neppure illeciti aquiliani, essendo essi da ricondurre nell'alveo dell'esercizio del diritto di sciopero, tutelato dall'art. 40 Cost..

Come già evidenziato, le condotte in parola sono state poste in essere nell'ambito di un conflitto sindacale che ha coinvolto LGD società cooperativa, i lavoratori di quest'ultima ed il Sindacato Intercategoriale COBAS.

Il conflitto, originato da rivendicazioni relative al pagamento di indennità e altre voci retributive (cfr. rivendicazione sindacale in data 8 febbraio 2021 e successivo scambio di *email* tra il delegato sindacale e addetto alle relazioni sindacali di LGD, rispettivamente allegati *sub* docc. 1 e 2 fascicolo appellante), ha dato luogo ad una prima proclamazione dello stato di agitazione da parte del S.I. COBAS in data 28 aprile 2021 (cfr. comunicazione in pari data, avente ad oggetto "proclamazione di stato di agitazione/sciopero dipendenti LGD Soc. Coop.", allegata sub doc. 4 fascicolo appellante).

Nei mesi successivi la vertenza è proseguita, con incontri tra la cooperativa e l'organizzazione sindacale, che non hanno tuttavia portato alla conclusione di alcun accordo (cfr. docc. 5, 6, 7 e 8 fascicolo appellante), tanto che in data 17 agosto 2021 il S.I. COBAS ha proclamato un nuovo "stato di agitazione/sciopero" dei dipendenti della cooperativa, alla quale si imputava, tra l'altro, di "commettere errori di tutti genere sulle buste paghe", oltre "ad un'applicazione errato dell'unico accordo raggiunto al momento del cambio appalto, e dei metodi repressivi ai lavoratori da noi rappresentati" (cfr. doc. 7 fascicolo LGD).

Alla luce di quanto precede non coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomento speso dalla cooperativa LGD, secondo cui i fatti in esame non potrebbero essere ricollegati all'esercizio del diritto di sciopero, poiché nessuno sciopero era stato proclamato, né attuato: le circostanze richiamate, infatti, danno conto sia di un conflitto sindacale in corso, sia della proclamazione, nei giorni immediatamente antecedenti ai fatti di causa, di uno stato di agitazione in cui "i lavoratori assistiti alla O.S. SI Cobas, in mancanza di riscontro, metteranno in atto ogni forma di lotta, compreso lo sciopero ad oltranza senza ulteriori avvisi" (cfr. doc. 7 fascicolo LGD).

Ciò trova conferma anche nella testimonianza di addetto alle relazioni sindacali di LGD), il quale ha riferito che, nell'interlocuzione con i lavoratori che partecipavano alle proteste, "più volte mi è stato detto che l'azione di blocco era strettamente collegata alle richieste che il SI-COBAS aveva fatto all'azienda".

Sussiste, dunque, un evidente nesso tra le condotte di cui è causa e l'esercizio del diritto di sciopero, giacché le condotte sono state poste in essere nell'ambito di un conflitto sindacale originato da rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro dei dipendenti della cooperativa LGD, a seguito della proclamazione, da parte del sindacato appellante, di uno stato di agitazione in cui era espressamente previsto il

ricorso allo sciopero e in occasione di manifestazioni a sostegno dello sciopero e dell'azione sindacale.

Per completezza va inoltre osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, lo sciopero "è libero nella forma, non richiedendo una sua comunicazione al datore di lavoro, né una sua formale proclamazione, e può concretarsi anche nell'astensione da una parte soltanto della prestazione lavorativa (v. anche, tra le molte, Cass. n. 46/1984, n. 5686/1987, n. 869/1992, n. 18368/2013, n. 24653/2015)" (cfr. Cass., 14 marzo 2024 n. 6787).

Accertata, dunque, la correlazione tra l'esercizio del diritto di sciopero e le condotte di cui si controverte, al fine di valutare se sia configurabile una responsabilità aquiliana dell'organizzazione sindacale in relazione a tali condotte giova richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale consolidatosi a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711, secondo cui "il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale, che con la produttività delle aziende è concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini; pertanto, l'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione; l'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e all'integrità degli impianti produttivi" (cfr., da ultimo, Cass., 14 marzo 2024 n. 6787, cit., e precedenti ivi richiamati).

Facendo applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte al caso di cui si controverte, si ribadisce innanzitutto come le condotte in esame siano state caratterizzate da assenza di violenza e non abbiano messo in pericolo, né tantomeno pregiudicato, diritti – al pari del diritto di sciopero, costituzionalmente garantiti - quali quello alla vita ed all'incolumità personale.

Incidentalmente si osserva, peraltro, che di eventuali condotte violente o pericolose poste in essere da singoli manifestanti sarebbero tenuti a rispondere in via esclusiva gli autori del fatto e non il sindacato, giacché al sindacato è ascrivibile

unicamente la responsabilità per le forme di protesta adottate, ma non anche per i comportamenti individuali dei singoli lavoratori aderenti alla protesta.

Ciò posto, la richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione individua i limiti c.d. esterni del diritto di sciopero anche sulla base della distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività: in questa prospettiva è ammesso, perché coperto dal legittimo esercizio del diritto di sciopero, il danno alla produzione, cioè la possibilità per l'imprenditore di ricavare, al momento dato, un risultato produttivo dall'attività; viceversa, lo sciopero non deve causare un danno alla produttività, intesa come capacità produttiva dell'azienda, ossia non deve pregiudicare irreparabilmente la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica.

Nel caso di specie, LGD società cooperativa non ha neppure allegato, né tanto meno dimostrato, che i fatti di cui è causa abbiano pregiudicato irreparabilmente la sua capacità produttiva o abbiano comportato la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti.

La cooperativa si è limitata ad affermare in proposito di avere ricevuto ingenti richieste di risarcimento da parte della committente principale Unes e del primo appaltatore Brivio & Viganò e di aver dovuto garantire i volumi minimi di approvvigionamento dei punti vendita della committente, così incrementando considerevolmente i costi del servizio (cfr. paragrafi 71, 72 e 73, pagg. 18 e 19 del ricorso ex art. 414 c.p.c.).

Si tratta di danni correlati alla perdita del risultato produttivo per il tempo in cui la protesta ha avuto luogo, ma che non si riverberano, pregiudicandola, sulla capacità produttiva della cooperativa, né tantomeno comportano l'inutilizzabilità degli impianti: essi non configurano, pertanto, danni alla produttività, secondo la nozione precedentemente delineata.

Non rileva, d'altra parte, l'entità economica del danno lamentato: nella prospettiva della distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività, la valutazione sulla legittimità o illegittimità dello sciopero non dipende da una valutazione meramente quantitativa del danno subito dall'imprenditore, ma da una distinzione tra due differenti qualità del danno.

In conclusione, deve ritenersi che il comportamento del Sindacato Intercategoriale COBAS non configuri un comportamento illecito, trattandosi di comportamento correlato e funzionale all'esercizio del diritto di sciopero, che non travalica i c.d. limiti esterni di tale diritto.

In tal senso depone anche il fatto che, oltre ad aver avuto carattere pacifico, la protesta che l'organizzazione sindacale ha contribuito ad organizzare non si è tradotta in un blocco totale e continuativo degli accessi ai poli logistici della cooperativa LGD, ma in temporanee ostruzioni dei varchi, che hanno sì ostacolato il regolare traffico veicolare, creando disagi ed aggravando i tempi di attesa per gli autotrasportatori, ma non ne hanno, tuttavia, impedito radicalmente il transito.

Ciò emerge, oltre che dalle relazioni di servizio della Questura, anche dalle dichiarazioni scritte degli stessi vettori prodotte in atti da LGD società cooperativa (allegate *sub* doc. 12 del relativo fascicolo), in cui essi lamentano di aver atteso per alcune ore presso la piattaforma logistica di Truccazzano senza poter effettuare l'attività di carico o scarico delle merci.

Nello stesso senso depone altresì la testimonianza di uno degli autotrasportatori escussi nel giudizio di primo grado ( ), il quale ha riferito che, all'arrivo delle forze dell'ordine, egli aveva potuto entrare ed uscire dal sito nonostante l'occupazione dei varchi da parte dei manifestanti ("Nei giorni di agosto e settembre 2021 io ho sempre trovato i cancelli di ingresso e di uscita occupati da alcune persone che non lasciavano entrare e uscire. Solo una volta che arrivava la polizia, io riuscivo a entrare e a uscire").

In definitiva, quindi, non vi è prova che l'attività posta in essere, per quanto riconducibile all'iniziativa del sindacato e svoltasi sotto la sua guida, sia stata in concreto tale, per tempistiche e modalità, da travalicare i limiti di una legittima forma di lotta sindacale e da ledere interessi di pari rango costituzionale neppure di soggetti terzi (quali sono, appunto, gli autotrasportatori).

Da tutto ciò deriva l'infondatezza delle domande proposte da LGD società cooperativa.

Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 4452/2023 del Tribunale di Milano, le domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere respinte.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nonché della complessità degli accertamenti in fatto e delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ritengono sussistere i presupposti *ex* art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.

# P.Q.M.

- in riforma della sentenza n. 4452/2023 del Tribunale di Milano, rigetta le domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.

Milano, 22 maggio 2024

Consigliera est. Giulia Dossi Presidente Roberto Vignati